



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
REGGIO CALABRIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prot. nr.

08006302103		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL.		
N. 5007	2023	11. 10. 2023
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Reggio Calabria, M-X-23

Al Signor Questore di
Reggio Calabria

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Reggio Calabria

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria

anche per la diffusione alle articolazioni territoriali

Al Sig. Capo Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia
di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante del Reparto Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri

di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale di
Reggio Calabria

Al Sig. Comandante della Polizia Metropolitana di
Reggio Calabria

Ai Sig.ri Responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria
SEDE

per conoscenza

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

Ai Signori Sostituti Procuratori

OGGETTO: Direttiva a seguito della Legge n. 122 dell'8 settembre 2023 .

Si trasmette la presente direttiva al fine della ulteriore diffusione alle rispettive articolazioni competenti .

*A seguito delle previsioni di cui alla Legge n. 122 dell'8 settembre 2023, avente ad oggetto ""Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1 ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere", ed in particolare della previsione della revoca dell'assegnazione al Magistrato titolare del procedimento penale quale conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 362, comma 1 ter c.p.p., **risulta ancora più rilevante il dovere della Polizia Giudiziaria, che interviene o comunque riceve una qualsiasi denuncia per reati in materia di "codice rosso"** (per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 -bis, 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinqües , 609- octies e 612 -bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinqües del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.) **o per il delitto di cui agli artt. 56, 575 c.p. di informare tempestivamente (sia in presenza di flagranza che in presenza di denuncia di soggetti privati) il Pubblico Ministero di Turno e trasmettere la relativa notizia di reato, senza alcun ritardo, con la procedura prevista per gli "atti urgenti" anche in mancanza di qualsiasi attività che***

richieda convalida o valutazione del Pubblico Ministero, in modo da consentire allo stesso di valutare, ponderatamente, le modalità più opportune con cui procedere agli adempimenti di cui, appunto, all'art. 362, comma 1 ter, c.p.p.

Si ringrazia e si rimane a disposizione

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giovanni Bombardieri

